

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2942

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURRONI, LECCESE, APUZZO, BOATO, BETTIN, CRIPPA,
DE BENETTI, GIULIARI, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO
SCANIO, SCALIA, PIERONI, PRATESI, RONCHI, RUTELLI**

Disciplina del finanziamento dei piani paesistici regionali

Presentata il 20 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali, riferiti all'intero territorio delle regioni.

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione, ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa vigente, strumenti ai quali la maggior parte degli studiosi della materia attribuisce una funzione di salvaguardia dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in ogni modo.

In base al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, (legge « Galasso ») le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei piani regionali risulta approvato, e solo in pochissimi casi è stato possibile applicare le norme di salvaguardia previste dalla legge. Molte regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle elaborazioni preliminari, quando non sono ancora allo stadio dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante la legge « Galasso » fosse stata definita l'ultima occasione per tentare di dare coerenza alle azioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese.

Per invertire questa tendenza, nella proposta di legge si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le regioni

che dispongono di un piano paesistico regionale approvato. Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in quelle situazioni dove sono stati prodotti piani caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica ma ancora inutili sotto il profilo giuridico, poiché non ancora formalmente approvati.

D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione centrale previsti dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, non sono stati attivati, nonostante i ritardi delle regioni. È plausibile che ciò sia dovuto all'insufficienza delle strutture dell'amministrazione competente (Ministero per i beni culturali e ambientali), ed alla mancanza di coordinamento con altre amministrazioni centrali competenti in materia di tutela dell'identità culturale e di salvaguardia dell'integrità fisica dei territori italiani.

Da questa esperienza occorre trarre insegnamento: anche al fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento, salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della bontà tecnica degli interventi finanziati, la proposta di legge prevede che le funzioni di definizione dei requisiti tecnici dei progetti e di selezione tra le domande di finanziamento presentate dalle regioni siano svolte rispettivamente dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale dell'ambiente e dall'ufficio appositamente costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, utilizzando il personale della pubblica amministrazione in mobilità. Sarà così ridotto, ai fini della realizzazione del programma di interventi qui previsto, il fabbisogno di coordinamento interministeriale. Tra i criteri che dovranno comunque essere seguiti dall'amministrazione

merita di essere segnalato quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei finanziamenti.

Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la proposta li canalizza verso tre grandi categorie di progetti di valorizzazione, come li definisce il decreto-legge n. 312 del 1985. Questi potranno riguardare esclusivamente azioni coerenti con la *ratio* della legge stessa, e cioè:

interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti « monumenti naturali »);

interventi di salvaguardia di beni di interesse storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale (i monumenti dell'azione dell'uomo);

la realizzazione — e qui sta la novità tecnica principale del provvedimento — di sistemi di fruizione integrata fra le due grandi categorie di beni sopra elencati.

Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei progetti ammissibili al finanziamento oltre che in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti applicazioni. Occorre invece — e questa proposta di legge dimostra come ciò sia possibile — partire con poche azioni, ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze acquisite mediante le esperienze realizzate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità del finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti predisposti dalle regioni in attuazione di piani riferiti all'intero territorio regionale ed approvati ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. I progetti di cui al comma 1 debbono prevedere interventi volti:

a) alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale ripristino di ecosistemi complessi, biotopi rari e rarità geologiche;

b) alla salvaguardia di beni di interesse archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;

c) alla organizzazione e fruizione specialistica e pubblica dei beni di cui alle lettere a) e b) in forma di sistemi territoriali integrati con finalità museali e didattiche.

3. Nell'ambito dei progetti, le regioni possono prevedere, coerentemente alle finalità dei progetti stessi, la destinazione di parte del finanziamento, accordato ai sensi dell'articolo 2, all'acquisizione di beni immobili da parte degli enti pubblici territoriali competenti per territorio.

ART. 2.

1. Le regioni, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno pervenire i progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ne dispone il finanziamento, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e previo parere del Consiglio nazionale per i beni

culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come modificato dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 123, e del Consiglio nazionale dell'ambiente, di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I progetti sono approvati sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, che si pronuncia, entro tre mesi dalla data di ricevimento dei progetti, sulla validità tecnica, la fattibilità e la capacità innovativa dei progetti stessi, formulando una graduatoria sulla base di criteri fissati con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Ai progetti viene accordato il finanziamento con unico provvedimento, seguendo la graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle somme disponibili, detratto l'onere per il personale di cui all'articolo 3, comma 3. Il provvedimento di cui al presente comma indica, per ogni progetto, le quote di finanziamento relative a ciascun anno.

3. Non possono essere ammessi al finanziamento i progetti il cui importo complessivo risulti rispettivamente inferiore e superiore a soglie previamente stabilite, per ciascuno degli anni considerati, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su indicazione dell'ufficio di cui all'articolo 3.

ART. 3.

1. Le modalità di presentazione, ivi compresi i requisiti tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti sono individuati in apposito regolamento approvato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale dell'ambiente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sen-

tito il Ministro del tesoro, è costituito l'ufficio per le istruttorie dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo è stabilita la dotazione organica dell'ufficio, comunque non superiore alle trenta unità, e l'organizzazione del medesimo. Per l'assunzione del personale si provvede mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale dell'ambiente possono essere riuniti in seduta congiunta sotto la presidenza di uno dei due Ministri secondo turni concordati dai medesimi, e adottare delibere e pareri comuni. Si applicano le norme vigenti per il funzionamento del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

ART. 4.

1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge è stanziata la somma di 300 miliardi di lire, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1994, lire 100 miliardi per l'anno 1995 e lire 150 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.